

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione in outsourcing del magazzino dei dispositivi di protezione individuali e dei tamponi per le attività Covid correlate con relativa distribuzione, occorrente all'ATS Città Metropolitana di Milano.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Allegato 1 alla Deliberazione 236 n. 22.03.2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DEI TAMPONI PER LE ATTIVITA' COVID CORRELATE CON RELATIVA DISTRIBUZIONE, OCCORRENTE ALL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PER UN PERIODO DI 12 MESI.

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Incaricato dell'Istruttoria: Dott.ssa Monica Chierici

Codice identificativo Gara (CIG) n. 9130879FB4

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce procedura aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della gestione in outsourcing del magazzino dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e dei tamponi per le attività Covid correlate, con relative attività di distribuzione.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nel contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario del servizio.

Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazione/variazione al Contratto d'Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla documentazione di gara.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha ad oggetto l'esternalizzazione di specifiche attività di stoccaggio, distribuzione e consegna, di dispositivi medici e altri prodotti sanitari Covid destinati a soggetti pubblici e privati siti nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano, quali:

- Strutture interne dell'Amministrazione;
- Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS);
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- Residenze Sanitarie per Disabili (RSD);
- Comunità Socio Sanitarie per disabili (CSS);
- Centri Diurni Integrati (CDI);
- Centri Diurni per Disabili (CDD);
- Strutture psichiatriche;
- Strutture per tossicodipendenti;
- Strutture sociali in genere.

Articolo 2 – Caratteristiche della gestione in outsourcing e modalità operative

L'aggiudicatario dovrà garantire:

1. la fornitura di un **applicativo gestionale**, entro la data di sottoscrizione del Contratto, per consentire agli operatori della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa di inoltrare le richieste, di imputare le anagrafiche, di visionare consegne, stralci, giacenza e scorte minime, avente i requisiti tecnico funzionali più avanti descritti. Con tale strumento informatico dovranno essere gestiti i flussi informativi tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione, in modo da garantire alla stessa, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo e gestionale) sui servizi erogati. Il sistema Informativo dovrà essere:
 - ✓ reso accessibile, a cura dell'aggiudicatario, all'Amministrazione per tutto il periodo di vigenza del Contratto;
 - ✓ gestito e costantemente implementato per tutta la durata del Contratto.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario dovrà:

- ✓ effettuare un corso di formazione all'uso del Sistema Operativo, per tutto il tempo necessario, per il personale abilitato della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa;
- ✓ provvedere, alla risoluzione di ogni eventuale problema d'uso del Sistema operativo, durante l'intero periodo contrattuale.

L'applicativo gestionale del magazzino deve possedere le seguenti funzionalità minime:

- ✓ inserimento delle richieste di consegna per i servizi;
- ✓ inserimento delle anagrafiche di prodotti e luoghi di consegna;
- ✓ monitoraggio delle giacenze di ciascun prodotto, che dovranno risultare allineate con i dati presenti nel sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione;
- ✓ monitoraggio di lotti e scadenze di ogni prodotto in entrata e in uscita;
- ✓ visibilità nel programma gestionale di magazzino dello stato di allestimento\consegna della richiesta
- ✓ visibilità nel programma gestionale di magazzino della bolla di consegna;
- ✓ monitoraggio dei carichi e degli scarichi effettuati sia per destinatario sia per prodotto sia complessivi
- ✓ calcolo delle scorte minime individuate in base al livello di rotazione dei prodotti, con possibilità di rettifica e controllo dei sotto scorta da parte della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa;
- ✓ monitoraggio degli scarichi dei prodotti scaduti in un determinato periodo.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



I dati contenuti in detto sistema informatico devono – data la presenza in esso di informazioni sensibili e storiche di proprietà di questa Amministrazione – ritornare in possesso all'ATS alla scadenza contrattuale. Inoltre, in qualsiasi momento, all'Amministrazione deve essere consentita la consultazione ed elaborazione dei dati ivi presenti;

2. l'allestimento delle consegne e il loro recapito all'indirizzo del richiedente a seguito dell'inserimento da parte di questa ATS della richiesta nell'applicativo gestionale di magazzino, come dettagliato al punto 8;
3. che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate nell'applicativo gestionale entro un 1 (un) giorno lavorativo dalla consegna della merce da parte del fornitore e di scarico della merce per la consegna ai Servizi di questa ATS;
4. la gestione periodica degli inventari al fine di verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile, e sottoscrivere, quale Agente Contabile Esterno, la modulistica prevista dalla normativa vigente in materia;
5. ricevere la merce in entrata, informando tempestivamente la UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa di eventuali discordanze tra ordinativo, documento di trasporto e merce consegnata:
 - ✓ l'aggiudicatario viene informato dall'Amministrazione sui prodotti ordinati via mail e qualora il prodotto in consegna appaia immediatamente e palesemente non corrispondente all'ordinato o difforme da quanto indicato nel documento di trasporto, l'aggiudicatario è tenuto a contestare la non conformità al trasportatore e non procederà alla ricezione della merce, dandone immediata comunicazione alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa;
 - ✓ ad accettazione avvenuta, il personale dell'aggiudicatario è tenuto ad apporre la propria firma sul documento di trasporto con riserva di controllo del contenuto dei colli consegnati. Entro un 1 (un) giorno lavorativo dovrà essere effettuata la verifica dell'integrità del confezionamento dei colli ricevuti, nonché della loro etichettatura e dello stato di conservazione, della corrispondenza quali-quantitativa all'ordine (sono ammesse consegne frazionate);
 - ✓ per qualsiasi non conformità deve essere inviata comunicazione immediata in merito alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa collocando, la merce non conforme in un'area separata del magazzino appositamente individuata senza effettuare operazioni di carico, fino a eventuale nulla osta da parte di ATS;
 - ✓ lotti e scadenze dei prodotti vanno controllati e registrati nel gestionale dell'aggiudicatario al momento del carico. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa eventuali consegne di prodotti con una validità inferiore ai 12 mesi. La UOS sopra

citata potrà, in presenza di motivate urgenze, derogare a tale condizione e consentire, comunque, il carico di prodotti aventi validità residua inferiore a 12 mesi;

6. provvedere entro 1 (un) giorno lavorativo dall'arrivo delle forniture, al caricamento della merce e dei Documenti di Trasporto (DDT) dei fornitori sul gestionale di magazzino e all'inoltro, a mezzo e-mail alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, dei DDT dei fornitori, debitamente firmati per accettazione dalla società, inviando poi settimanalmente gli originali alla UOS in questione;
7. stoccare i prodotti in locali idonei ed accessibili al solo personale autorizzato. I locali devono essere dotati degli strumenti necessari per la rilevazione della corretta temperatura di conservazione dei prodotti e degli strumenti necessari alla movimentazione della merce. L'aggiudicatario deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti entro un giorno lavorativo dal ricevimento della merce. La collocazione di tutti i materiali negli scaffali avviene tenendo conto di lotti e scadenze, livello di rotazione ed ingombro. In caso di prodotti soggetti a particolari modalità di conservazione, lo stoccaggio dovrà avvenire alla ricezione del prodotto dal fornitore per non compromettere l'integrità dello stesso. Per farmaci e dispositivi che devono essere conservati a temperatura controllata (tra 2 e 8 gradi), l'aggiudicatario deve dotarsi di appositi frigoriferi muniti di rilevazione in continuo della temperatura e dispositivo di allarme;
8. allestire le consegne ai Servizi di ATS e recapitarle entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, fatte salve eventuali **richieste urgenti** che devono comunque essere evase nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi e fatte salve le **eventuali emergenze** di cui al § 2.2 punto 6.

Le richieste pervenute all'aggiudicatario **dopo le ore 16:00** sono computate come inserite il giorno lavorativo successivo, ad **esclusione** delle emergenze di cui al § 2.2 punto 6. Al momento dell'allestimento del collo, i prodotti in consegna vengono scaricati dal programma gestionale dell'aggiudicatario generando contestualmente un documento di consegna, che dovrà essere poi firmato dal destinatario al ricevimento del collo;

9. effettuare le consegne in **qualsiasi località all'interno del territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano** indicato dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, senza che sia addebitato all'ATS alcun sovrapprezzo, né relativamente al luogo né relativamente ai volumi, né relativamente a particolari problematiche nelle modalità di consegna. Le consegne devono essere garantite presso i servizi aziendali in fasce orarie compatibili con gli orari di attività degli stessi (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, fatta salva la necessità di raccordarsi preventivamente con i Servizi interessati), mantenendosi puntuali, rispetto alla fascia concordata, salvo motivi di forza maggiore, indipendenti dall'aggiudicatario.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Qualora in fase di richiesta sia indicata una consegna in particolari fasce orarie, essa sarà remunerata come onere aggiuntivo nella quota variabile. Qualora, per determinate esigenze, sia richiesta una consegna oltre le ore 18:00, essa sarà remunerata come onere aggiuntivo nella quota variabile;

10. effettuare il trasporto, anche in condizioni di temperatura controllata nel rispetto della normativa vigenti. I prodotti devono essere trasportati in modo da mantenere, lungo tutta la catena distributiva, una temperatura idonea alla loro conservazione. Qualora si verifichi un deterioramento del prodotto o una sua perdita correlato alle modalità di consegna espletate dall'aggiudicatario, l'ATS della Città Metropolitana di Milano applicherà la penale di cui all'art. 18 del presente CSA;
11. su indicazione della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, recarsi presso luoghi di consegna per effettuare ritiro merce ed eventuale riposizionamento della merce a magazzino. Ogni ritiro viene contabilizzato come se fosse una consegna standard;
12. effettuare le operazioni di reso al fornitore in caso di prodotti con le non conformità riscontrate nonché eventuali resi al fornitore a seguito di segnalazioni di non conformità da parte dei Servizi utilizzatori. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario provvederà al ritiro dei colli non conformi presso i Servizi ATS, custoden-doli nel proprio magazzino. Le operazioni di ritiro saranno concordate tra il fornitore e l'ATS e l'aggiudicatario provvederà alla compilazione del documento di reso al fornitore;
13. monitorare e controllare periodicamente la scadenza dei prodotti. I prodotti scaduti devono essere stoccati in apposita area del magazzino opportunamente delimitata e contrassegnata da cartelli. In base alle indica-zioni del personale della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa i prodotti scaduti sono suddivisi dall'aggiudicatario in colli diversi in funzione delle modalità di smaltimento indicate dalle norme vigenti. L'aggiudicatario provvede allo scarico nel proprio gestionale di magazzino dei prodotti scaduti e il personale della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa può visionarli con una specifica interrogazione all'applicativo. Lo smaltimento fisico dei prodotti scaduti e/o non più utilizzabili avviene con cadenza annuale ed è in capo ad ATS che si avvale di operatore autorizzato se- condo le norme in merito vigenti. L'aggiudicatario è responsabile della corretta movimentazione delle scorte e deve garantire sempre la consegna di prodotti con data di scadenza più ravvicinata. Qualora si ver- ifichi la scadenza di prodotti in conseguenza di una scorretta gestione del magazzino da parte dell'aggiudi- catario, l'ATS si riserva di rivalersi su quest'ultimo per i danni cagionati. In ogni caso, la Stazione Appaltante non sosterrà il costo dei prodotti deteriorati per cause imputabili alla società aggiudicataria;
14. effettuare l'attività di inventario su tutti i prodotti gestiti a scorta in magazzino con cadenza almeno annuale, alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Alla fine di ogni anno viene verificata l'effettiva esistenza fisica delle giacenze, analizzando le difformità rilevate e le possibili cause. Inoltre, trimestralmente

L'aggiudicatario deve effettuare la verifica delle giacenze fisiche su un campione di prodotti appositamente selezionati, non superiore al 15% delle scorte e identificati dal personale ATS. L'aggiudicatario deve essere comunque disponibile anche alla effettuazione di inventari, totali o parziali, per esigenze straordinarie richieste da ATS. Gli inventari totali saranno condotti alla presenza di personale ATS e le conte avverranno in doppio cieco con successivo confronto dei dati di giacenza fisica. In caso di discrepanze nella conta fisica, si procederà a conta congiunta tra personale ATS e personale dell'aggiudicatario per consolidare il dato definitivo. ATS si riserva di effettuare eventualmente analoga procedura anche per gli inventari parziali, qualora ne ravvisi la necessità. Al termine delle operazioni di conta e di verifica congiunta, l'aggiudicatario effettua le rettifiche inventariali nel proprio gestionale e invia il report delle giacenze, sottoscritto dal Direttore tecnico farmacista dell'aggiudicatario, all'ATS. L'ATS si riserva, a fronte di eventuali discrepanze, anche su singoli articoli, riscontrate superiori in valore (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) al 5 % del valore della giacenza teorica, non motivate e formalmente contestate da ATS all'aggiudicatario, di applicare la penale nella misura di cui al punto 6 dell'art. 18 del presente documento;

15. effettuare, nel caso di cessazione del servizio di gestione del magazzino esternalizzato prima della chiusura dell'esercizio finanziario, a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo o compenso di sorta, né a carico della Stazione appaltante né a carico di un eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione di tale magazzino, un inventario fisico totale, secondo le procedure di cui al punto 14 del presente articolo, di tutti i prodotti in giacenza alla data di cessazione del servizio. In tale occasione l'aggiudicatario è anche tenuto a procedere alla messa a disposizione di tutto il materiale di proprietà dell'ATS presente nel magazzino, su bancali "a bocca di magazzino", ivi comprese tutte le operazioni, anche contabili, a ciò necessarie. In particolare dovrà favorire, entro le tempistiche comunicate dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, il passaggio delle scorte/giacenze di tutti i prodotti presenti in magazzino al nuovo gestore. Quest'ultimo avrà l'onere di prendersi in carico le giacenze di magazzino a proprie spese e con mezzi e personale propri, su bancali "a bocca di magazzino, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle temperature di conservazione dei farmaci da detenersi a temperatura controllata. Il personale del gestore uscente e di quello subentrante effettuerà, in presenza di personale di ATS, la verifica congiunta della merce gestita presso il magazzino esternalizzato. Le risultanze congiunte del controllo, riportate in apposito verbale, costituiranno l'effettiva giacenza di magazzino e non saranno, quindi, riconosciute da ATS eventuali contestazioni in merito da parte del gestore entrante. L'ATS, pertanto, al momento del passaggio di consegne tra i gestori provvederà ad allineare le giacenze rilevate in modo congiunto tra questi ultimi a quelle rilevate nel sistema di contabilità aziendale: eventuali deficit di prodotti, rispetto a quanto presente nel sistema di contabilità aziendale prima dell'inventario congiunto, saranno addebitati all'esternalizzatore

uscente, ai costi presenti nel sistema di contabilità aziendale. Al momento della ricezione delle giacenze da parte dell'operatore economico uscente, l'aggiudicatario entrante è, altresì, tenuto a firmare la documentazione inventariale estratta dal sistema contabile ATS.

16. provvedere, se richiesto, con propri mezzi e personale, al ritiro di prodotti presso il magazzino logistico ATS o presso il magazzino regionale sito a Settala (Milano);
17. l'accesso al proprio magazzino a soggetti destinatari che volessero procedere al ritiro diretto dei prodotti. Questi ritiri diretti sono conteggiati come consegne standard o come consegne in emergenza se effettuati in orari particolari o con tempistica particolare;
18. allestire, su richiesta e indicazione della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, specifici kit contenenti più prodotti a magazzino. L'imballo per ogni kit deve essere fornito dall'appaltatore medesimo. Per l'allestimento di ogni kit viene riconosciuto all'appaltatore un onere aggiuntivo da contabilizzarsi tra i costi variabili a contratto.

§2.1 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura standard. La cubatura dei prodotti mediamente in giacenza è stimabile in circa 500 bancali di dimensioni standard (eventuali eccedenze di giacenza danno luogo ad oneri aggiuntivi ogni 50 bancali eccedenti, come indicato nell'Allegato - Offerta economica) per circa 350 referenze movimentate (dati primo semestre 2021);
2. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura controllata con idonee garanzie di mantenimento della stessa per una cubatura stimabile in circa 5 bancali;
3. la ricezione della merce in entrata stimata in circa 500 movimentazioni di carico al semestre (stima dai dati del primo semestre 2021);
4. l'eventuale ritiro della merce dal magazzino regionale di Settala (Mi) o dal magazzino di ATS della Città Metropolitana di Milano con personale e mezzi a carico dell'aggiudicatario. Nel caso in cui non si rendesse necessario ritirare la merce, nel mese, l'importo a canone fisso mensile offerto verrà ridotto del 10%;
5. le consegne in uscita, così come imputate nel gestionale dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa. Il numero dei movimenti di consegne è stimato in 2.500/semestre, in base ai dati del primo semestre 2021, con un numero medio di 5 tipologie di prodotti a consegna. I punti di consegna sono stimati in circa 500. Il volume di una singola consegna può variare da una decina e oltre di bancali a una singola confezione. Nel caso in cui le consegne risultassero inferiori a 100/mese, l'importo a canone fisso mensile offerto verrà ridotto del 20%;

6. le **consegne in emergenza** devono essere espletate entro le 12 ore dall'inserimento della richiesta nel gestionale, festivi compresi e daranno luogo ad onere aggiuntivo;
7. deve essere dotato di mezzi idonei al trasporto al fine di poter effettuare le consegne anche in presenza di barriere architettoniche o difficoltà viabilistiche (ad esempio strade strette);
8. le consegne devono essere effettuate nel luogo preciso indicato in fase di inserimento richiesta, anche in locali di edifici privi di ascensore. Pertanto l'aggiudicatario deve valutare la modalità più opportuna di esecuzione, provvedendo, nel caso, a sbancaletatura nel luogo di consegna o operando consegne parziali successive.

Articolo 3 – Oneri della gestione in outsourcing dei servizi

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. garantire la presenza di una sede operativa, indipendentemente dalla ubicazione della propria sede legale, ad una distanza chilometrica che consenta all'aggiudicatario di effettuare le consegne tempestivamente, entro le tempistiche di cui al §2.8 e § 2.1.6 del presente Capitolato;
2. fornire uno spazio dedicato, in cui effettuare lo stoccaggio dei prodotti ATS, definito all'interno del resto del magazzino e interamente dedicato alla gestione del servizio ATS, senza commistione con altre attività svolte dall'aggiudicatario;
3. svolgere le attività di magazzino da **lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00**;
4. garantire le consegne in emergenza come indicato al §2.2 punto 6;
5. organizzare il magazzino in maniera tale che i prodotti non si deteriorino durante il periodo di immagazzinamento, compresi i prodotti e/o farmaci da detenersi a temperatura controllata;
6. organizzare il locale in modo da consentire facilmente l'identificazione dei prodotti;
7. predisporre nel locale stoccaggio sistemi di rilevazione di temperatura ambientale e idonei sistemi di allarme per le apparecchiature frigorifero;
8. svolgere le attività sotto la responsabilità di un **Direttore Tecnico**, iscritto all'Ordine dei Farmacisti che risponderà, a tutti gli effetti, della correttezza delle consegne dal punto di vista quali – quantitativo;
9. svolgere il servizio nel rispetto e in applicazione delle Norme di Buona Distribuzione dei farmaci e più in generale della normativa vigente applicabile al settore ovvero:

NORMATIVA	MATERIA
ISO 9001:2000	Sistemi di gestione per la qualità
ISO 9000:2000	Termini e Definizioni
ISO 30011/2/3	Verifiche Ispettive Interne
D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006	Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



D. Lgs. n. 274 del 29 dicembre 2007	Disposizioni correttive al D. Lgs n. 219/2007
Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999	Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.
D. Lgs. n. 193 del 6 aprile 2006	Attuazione della direttiva n. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 come modificato dalla Legge 38/2010	Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
D. Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997	Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.
D. Lgs n. 155 del 26 maggio 1997	Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
Regolamento CE n. 852/2004	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Legge n. 713 dell'11 ottobre 1986	Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
Decreto Legislativo n. 332 - 08 settembre 2000 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37)
Decreto Legislativo n. 46 - 24 febbraio 1997 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici
Decreto Legislativo n. 507 - 14 dicembre 1992 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n. 37)

10. mettere a disposizione degli operatori della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa un recapito di posta elettronica ed un numero telefonico presidiato con continuità dalle ore 9.00 alle ore 17.00, cui rivolgersi per concordare rapidamente soluzioni ad eventuali problematiche gestionali che dovessero insorgere.

Articolo 4 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi. La decorrenza contrattuale avrà inizio, presumibilmente, a far data dal 01.05.2022, comunque alla data di stipula del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente CSA.

Si precisa, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere il contratto nel caso di modifiche agli assetti organizzativi conseguenti a provvedimenti regionali o conseguenti a mutamenti nella situazione epidemiologica e di emergenza COVID.

Articolo 5 - Importo dell'appalto

L'importo negoziabile posto a base d'asta è pari **€ 288.000,00** (Iva esclusa), così suddiviso:

- € 180.000,00 (Iva esclusa) - importo fisso
- € 108.000,00 (Iva esclusa) - importo variabile.

Sarà facoltà dell'Amministrazione, a seguito di mutate necessità nelle attività programmate, a seguito dell'evoluzione pandemica, rinegoziare i volumi di attività, ovvero il canone dovuto mensile fisso potrà così variare:

- qualora le consegne siano inferiori a 100/mese, l'importo mensile fisso verrà ridotto del 20% (§ 2.1.5 del presente documento);
- in assenza di ritiri di prodotti nel mese, l'importo mensile fisso verrà ridotto del 10% (§ 2.1.4 del presente documento).

§ 5.1 – Rinnovo e Opzioni contrattuali

Rinnovo

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di procedere, in forma espressa, al rinnovo del Contratto d'Appalto per un periodo di ulteriori 12 mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Tale facoltà, laddove esercitata, dovrà essere comunicata all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

Il valore stimato dell'eventuale rinnovo risulta pari a **€ 288.000,00 (Iva esclusa)**.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016

Qualora, allo scadere del termine previsto del contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta dei nuovi contraenti, la stessa si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto in essere e l'appaltatore contraente ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di

continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto. Qualora l'Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore

Tale opzione viene quantificata nell'importo massimo di **€ 144.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l'aggiudicatario non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Tale opzione viene quantificata nell'importo massimo di **€ 57.600,00** (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere in caso di rinnovo del contratto di ulteriori 12 mesi, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta. L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 57.600,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge

Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

Nel periodo di vigenza del contratto d'appalto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 13.536,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo stimato per tale modifica, in caso di rinnovo del contratto di ulteriori 12 mesi, è pari a ulteriori **€ 13.536,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a **€ 862.272,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come dettagliato nella tabella sottostante:

Importo ¹ a base d'asta per 12 mesi	Importo ¹ opzione art. 106, co. 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)	Importo ¹ opzione art. 106 co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 (+20%)	Importo ¹ opzione art. 106 co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione prezzi)	Importo ¹ rinnovo 12 mesi	Importo ¹ opzione art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs 50/2016 (+20% rinnovo)	Importo ¹ opzione art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs 50/2016 (revisione prezzi periodo rinnovo)	Totale ¹
€ 288.000,00	€ 144.000,00	€ 57.600,00	€ 13.536,00	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 13.536,00	€ 862.272,00

¹ Gli importi si intendono espressi Iva esclusa

È facoltà dell'Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

Articolo 6 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente, l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del singolo contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 12 del presente CSA, fatta salva diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione interessata.

CAPO 2 – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 7 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari per dare esecuzione al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'aggiudicatario deve essere in possesso, altresì, di un'autorizzazione a operare come distributore all'ingrosso di farmaci e/o depositari di medicinali ai sensi degli artt. 100 oppure 108, del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

- trasmettere all'Amministrazione il nominativo del referente dell'appalto;
- rispettare le scadenze indicate nel CSA per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente documento;
- comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso del servizio;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente CSA;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire, previo preavviso, accesso periodico di personale ATS con funzioni di verifica e controllo sull'attività svolta;
- retribuire il personale:
 - ✓ dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
 - ✓ Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rimborsare all'Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a ciascuna Azienda aggregata ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

§ 9.1 Fatturazione

Il servizio, reso nei modi disciplinati dal presente CSA, sarà oggetto di fatturazione mensile da parte della società aggiudicataria, che potrà fatturare esclusivamente le prestazioni che abbiano avuto buon esito.

L'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS della Città Metropolitana di Milano

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano

Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano

Codice Fiscale: 09320520969

Partita IVA: 09320520969

Codice IPA: atsmetmi

Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG)** che verrà comunicato dall'Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, dallo stesso comunicato, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara comunicato dall'ATS della Città metropolitana di Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

§ 9.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione del servizio.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

Gli aggiudicatari dei singoli lotti, non potranno opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il DURC dell'aggiudicatario evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dall'ente previdenziale interessato.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 10 – Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini (NSO)

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell'obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell'ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara/Nodo-di-Smistamento-degli-Ordini-NSO>

Articolo 11 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto, risultante dall'aggiudicazione della presente procedura, si intende:

- fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto all'art. 29 del presente CSA;
- offerto ed accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, e quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, su richiesta dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell'Amministrazione, pari al 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Agenzia.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'Amministrazione incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, **in originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- **ricevuta** di versamento in contanti a favore dell'**ATS della Città Metropolitana di Milano** con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01.03.2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, è stata inserita una pagina dedicata che rimanda alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Amministrazione: <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl>. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta.

La cauzione deve riportare la seguente causale: **Cauzione definitiva per il servizio di gestione in outsourcing delle attività Covid correlate di ATS della Città Metropolitana di Milano.**

Articolo 13 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione

È a carico dell'aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che

potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € **3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro) per persona infortunata**, riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'aggiudicatario per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, **dovrà essere consegnata all'Amministrazione**, entro le tempistiche successivamente comunicate all'aggiudicatario, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 14 – Rapporti con l'Amministrazione

L'aggiudicatario di ciascun lotto, in seguito alla stipulazione del Contratto, diverrà l'unico interlocutore dell'Amministrazione per la gestione delle prestazioni contrattuali, cui conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell'Amministrazione anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 non è applicabile la disciplina in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del Contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del Contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del DUVRI. Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'Amministrazione procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al Contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del Contratto.

Articolo 16 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'Amministrazione nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara prodotta dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC, saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario in termini:

- di rispetto degli standard qualitativi e normativi richiesti nel contratto e/o nel presente CSA;
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

L'Agenzia, attraverso il DEC, avrà la facoltà di contestare le prestazioni rese dall'aggiudicatario.

Articolo 17 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno. La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 18 - Inadempienze e penalità

Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente CSA non potranno essere sospese. Pertanto, l'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria.

In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente CSA, l'Amministrazione procederà (previa contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario) all'applicazione delle seguenti penali, rispettivamente a:

1. Tempistiche di consegna:

1.1: qualora le tempistiche di consegna, come indicato all'art. 2, punto 8, **siano superiori a 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, o superiori di cui alla migliorìa presentata in sede di gara**, si applicherà una penale pari a:

- € 50,00 per il ritardo sulle consegne del singolo prodotto effettuate fino al sesto giorno lavorativo di ritardo;
- € 100,00 per il ritardo sulle consegne del singolo prodotto effettuate dal settimo al decimo giorno lavorativo;
- € 150,00 per i ritardi registrati sulle consegne del singolo prodotto effettuate oltre il decimo giorno.

1.2: qualora le tempistiche di consegna in urgenza, come indicato all'art. 2, punto 8, **siano superiori a 2 (due) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, o superiori di cui alla migliorìa presentata in sede di gara**, si applicherà una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

2. in caso di ritardo nella trasmissione dei DDT originali alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa rispetto alle tempistiche stabilite nell'art. 2, punto 6, del presente CSA, verrà applicata una penale pari al 2% del valore della fattura liquidata in ritardo dall'Amministrazione a causa dell'inadempienza contrattuale dell'aggiudicatario;

3. per ogni fattispecie di malfunzionamento, sospensione e/o criticità rilevata nel presidio telefonico di cui all'art. 3, punto 10, del presente CSA, debitamente segnalata dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, a mezzo di posta elettronica e non risolta dall'aggiudicatario entro 2 giorni dalla segnalazione, applicherà una penale di € 100,00;

4. per ogni giorno di ritardo della messa a disposizione dello strumento informatico di cui all'art. 2, punto 1, del presente CSA, rispetto alle tempistiche ivi stabilite, applicherà una penale di € 500,00;

5. per ogni giorno di ritardo delle attività indicate all'art. 2 punti 5 e 6, e nelle operazioni di consegna indicate all'art. 2 punto 8 e al §2.1 punto 6, rispetto alle tempistiche stabilite nel presente documento, l'Amministrazione applicherà una penale di:

- € 50,00 per ritardi di registrazione da quattro a sette giorni lavorativi;
- € 100,00 per ritardi di registrazione oltre sette giorni lavorativi;

6. in presenza di eventuali discrepanze a valore (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) **superiori al 5%**, anche sul singolo articolo, quantitativamente in difetto nella giacenza

fisica inventariata e condivisa tra le parti rispetto alla teorica, in carenza di motivazione valida entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, applicherà una penale pari al valore di detti scostamenti, in base al valore medio del prodotto generato dal sistema contabile aziendale;

7. in caso di doppia ricezione di merce erroneamente inviata dal fornitore a fronte di un medesimo ordinativo di fornitura o in caso di ricezione di merce difforme dall'ordinativo, senza che l'aggiudicatario abbia concordato modalità di reso con il fornitore, applicherà una penale pari al valore della merce erroneamente ricevuta, ai prezzi indicati nell'ordinativo;

8. in caso di deterioramento di prodotto causato dall'inosservanza, durante il trasporto, delle norme sulla corretta conservazione dei farmaci, applicherà una penale pari al doppio del valore del prodotto ammalorato, secondo il prezzo presente nell'ordinativo di fornitura.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati **più di 5 (cinque) volte**, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rifarsi sull'aggiudicatario per gli eventuali danni che l'irregolarità nel servizio, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

In ogni caso, l'Amministrazione, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, erogare il servizio tramite altra società, addebitando all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e dell'offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'ATS interessata si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificate ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- si siano verificate violazioni di norme e principi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dai vigenti Codici di Comportamento delle AA.TT.SS aggregate nella presente procedura di gara e dai rispettivi Piani Triennali della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale" di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- si siano verificate violazioni dei vigenti codici etici, ove presenti, delle ATS aggregate alla presente procedura di gara, fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

La risoluzione del Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Amministrazione, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario,

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare

Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439

e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

Articolo 20 - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'aggiudicatario:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulla struttura dell'Amministrazione;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico;

8. per internalizzazione del servizio oggetto di appalto;
9. qualora, per mutamenti e/o evoluzioni del contesto nazionale e regionale collegato alla situazione pandemica da Covid-19, non risultasse più necessario, a insindacabile giudizio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, garantire il servizio oggetto della presente procedura di gara.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 21 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse all'Amministrazione in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'aggiudicatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 22 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 27.01.2022.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 23 – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di un'Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto dell'Amministrazione, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62.

Obiettivo dell'Amministrazione è di tutelare la regolarità dell'azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell'Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall'accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione all'Amministrazione, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 24 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente CSA.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione contraente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione contraente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità

- degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
 9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
 10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
 11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
 12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
 13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
 14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso;
 15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42;
 16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 26 – Diritti di privativa industriale

L'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi molestia.

Articolo 27 – Stipulazione del Contratto

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente con l'Amministrazione entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell'operatore economico medesimo.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016.

È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

L'imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).

A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Agenzia:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl>.

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'ATS. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione.

Articolo 28 - Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Articolo 29 – Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo

del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29.

È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il Responsabile del procedimento (RUP) procede secondo quanto previsto al comma successivo.

Il RUP, supportato dal DEC ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 30 - Foro competente

Per le controversie connesse con l'esecuzione degli obblighi contrattuali le Parti convengono che sia competente esclusivamente il Foro di Milano.